

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

STATUTO

Delibera n. 39 del 31/05/2001.

PARTE I I PRINCIPI ED ELEMENTI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia

1. Il comune di San Severino Marche è ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nel rispetto e nel riconoscimento del governo centrale e dell'identità nazionale.

2. Il comune di San Severino Marche è ente democratico, ispirato ai principi della pace e della socialità. Esso si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di San Severino Marche nei rapporti con lo stato, con la regione Marche, con la provincia di Macerata e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati. Esso valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, con enti e rappresentanti della comunità internazionale.

Art. 2 Finalità e principi

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di San Severino Marche ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione alle seguenti finalità:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e mortificano la personalità degli individui;

b) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno alla cura e educazione dei figli, usufruendo, ove necessario, dei servizi sociali e educativi;

c) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti. Il comune riconosce la libertà di educazione;

d) rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, della pace, della cooperazione internazionale ed integrazione razziale;

e) tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architettoniche e delle tradizioni civili, culturali e religiose presenti sul territorio, attraverso strutture proprie ed associazioni ed istituzioni operanti nei vari settori;

f) tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

g) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;

h) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

i) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, senza precludere iniziative imprenditoriali private, finalizzate al conseguimento del bene della comunità;

j) diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini e di coloro che hanno un rapporto qualificato con il territorio, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune; a tal fine esso sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

4. Il comune promuove e tutela un equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

5. All'interno del territorio del comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. Per quanto di competenza, il comune si oppone alla produzione ed alla vendita di alimenti geneticamente modificati.

Art. 3 Pari opportunità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente gli organi del comune, nelle nomine di rispettiva competenza, al fine di promuovere la partecipazione di entrambi i sessi agli organismi di enti o istituzioni, dovranno provvedere a garantire, ove possibile, che la presenza di un sesso non sia esclusiva rispetto ai componenti da nominare.

Art. 4 Territorio ed elementi distintivi

1. Il comune di San Severino Marche è costituito dal proprio territorio e dai soggetti che vi risiedono, vi hanno sede o vi stabiliscono domicilio. Il comune ha il titolo di città sin dal 1586 e negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di San Severino Marche".

2. Lo stemma ufficiale del comune, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 1961, è così descritto: "Di rosso, alla facciata di chiesa munita ai lati di due torri, merlate alla guelfa, il tutto d'argento. Ornamenti esteriori da Città".

3. La bandiera del comune è bicolore, rossa e bianca a due bande verticali di uguali dimensioni, con il rosso all'asta ed il bianco al battente.

4. Apposito regolamento stabilisce le modalità di esibizione del gonfalone con lo stemma del comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa.

5. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Festività cittadina è il giorno 8 giugno, ricorrenza del Patrono della città. In quel giorno ed inoltre il 18 giugno (anniversario dell'eccidio di Valdiola) ed il 24 settembre (ricorrenza di San Pacifico, copatrono della città), viene esposta la bandiera del comune.

Art. 5 Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la regione Marche, con la provincia di Macerata, con la comunità montana Alta Valle del Potenza e dell'Esino - Zona H.

3. Il comune gestisce le funzioni ed i servizi delegati dallo stato e dalla regione Marche, secondo le leggi che li regolano. Il comune provvederà, nel tempo, ad istituire apposito ufficio per i rapporti e le competenze comunitarie.

4. Il consiglio comunale può conferire alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune al quale comunque rimangono riservati poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 6 Statuto

1. Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto cui si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa dell'ente.

2. Nessuna modifica statutaria, se non conseguente alla legge, può essere approvata nel trimestre antecedente al rinnovo del consiglio comunale ed in quello successivo all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Ciascun gruppo consiliare, la giunta ed un quinto degli elettori, possono chiedere la revisione dello statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli. Le modifiche statutarie sono precedute da idonee forme di consultazione e sono approvate dal consiglio comunale a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e complessiva, secondo le modalità della legge. Le proposte di revisione, prima dell'esame del consiglio, sono affisse all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e dell'affissione viene data avviso attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione

4. Lo statuto è a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini. Previo accordo con le autorità scolastiche e con il loro consenso, lo statuto sarà illustrato in ogni scuola del comune, all'interno dei programmi di insegnamento.

Art. 7 Regolamenti

1. Il comune ha potestà regolamentare nell'ambito delle attribuzioni e funzioni proprie, nonché nelle materie ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalla regione Marche.

2. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere su posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti a forme di consultazione prima della loro approvazione.

3. L'entità delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali per le quali non sia possibile riferirsi ad una sanzione amministrativa prevista dalla legge, viene stabilita nel minimo e nel massimo dai regolamenti stessi, ovvero da uno apposito, entro i limiti fissati dalla normativa sulle sanzioni amministrative e sulla loro definizione.

4. I regolamenti entrano in vigore successivamente alla loro pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione avviene solo dopo che le deliberazioni del consiglio o della giunta comunale con cui essi sono stati approvati, abbiano raggiunto l'esecutività.

5. Per motivate ragioni d'urgenza l'organo che lo approva può stabilire espressamente, nello stesso atto, che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 8 Pubblicità degli atti e delle attività dell'ente

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione di provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

2. Il dipendente incaricato della cura e della tenuta dell'albo pretorio provvede all'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

3. I regolamenti, le ordinanze e gli altri atti a contenuto generale, oltre alla pubblicazione prevista dalla legge o dallo statuto, sono pubblicizzati nelle forme idonee a favorire la più ampia e agevole conoscenza tra i cittadini; in tal senso potranno essere utilizzati mezzi televisivi, telematici, radiofonici e giornalistici.

4. Le principali iniziative ed attività del comune possono essere portate a conoscenza dei cittadini con gli stessi mezzi di cui al comma precedente, salvo nelle particolari circostanze previste dalla legge.

PARTE II DIRITTI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

TITOLO I DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 9 Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione scritta del sindaco che ne vieti l'esibizione.

2. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione e di soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le norme del regolamento sulla partecipazione. La consultazione degli atti avviene senza particolari formalità, con richiesta motivata, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

3. Il sindaco ha facoltà di differire, con provvedimento motivato, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi,

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. È prevista la segretezza degli atti secondo quanto stabilito dalla legge.

4. La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e disciplina le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 10 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio facilmente accessibile a tutti situato nell'atrio del palazzo comunale e/o per mezzo di avvisi affissi negli appositi spazi.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

4. Per gli atti ritenuti di particolare importanza il provvedimento che li assume può disporre l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione, secondo quanto previsto anche all'art. 8.

5. Il comune assicura la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale di previsione da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 11 Diritto di istanza

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al comune istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta alle istanze è scritta, deve essere motivata e fornita al primo firmatario entro trenta giorni dall'assunzione al protocollo generale.

Art. 12 Pubblicità delle spese elettorali

1. Tutti i candidati alla carica di sindaco ed i presentatori delle liste per le elezioni del consiglio comunale depositano, insieme alla candidatura ed alla lista, una dichiarazione firmata sull'entità della spesa massima che si impegnano a sostenere per la rispettiva campagna elettorale. Tale dichiarazione rimane pubblicata all'albo pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.

2. Entro la data della prima seduta del nuovo consiglio comunale il sindaco eletto, i candidati sindaci ed i presentatori delle liste depositano al protocollo del comune un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale, suddivise per categorie.

3. L'impegno di cui al 1° comma ed il rendiconto di cui al 2° comma vengono congiuntamente pubblicati all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e successivamente restano depositati in comune a disposizione di chiunque voglia consultarli o estrarne copia.

TITOLO II IL DIFENSORE CIVICO

Art. 13 Istituzione

1. Può essere istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia della imparzialità, della legalità, della trasparenza e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Possono richiedere l'intervento del difensore civico i residenti nel territorio comunale, anche se non cittadini italiani.
3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi più uno dei componenti, a scrutinio segreto.
4. La designazione avviene tra i cittadini del comune che diano garanzia di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa.
5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità sono quelle previste nel regolamento.
6. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e comunque fino all'elezione del successore.
7. Il difensore civico non è rieleggibile.
8. Il difensore civico, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.
9. Il presidente del consiglio comunale pone all'ordine del giorno del consiglio stesso, la prima elezione del difensore civico entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

Art. 14 Poteri e funzioni

1. Il difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza, a tutela di chi sia leso nei diritti o interessi per abusi, disfunzioni, carenze dell'amministrazione comunale, sollecitando gli adempimenti omessi anche in via sostitutiva.
2. Presenta annualmente una relazione sull'attività svolta che è posta all'ordine del giorno della prima adunanza successiva del consiglio comunale.
3. Può promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti ove, nello svolgimento dei suoi compiti, ravvisi elementi di responsabilità.
4. È tenuto al segreto d'ufficio ai sensi delle leggi vigenti.
5. Gli organi e gli uffici del comune prestano al difensore civico la collaborazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni, in particolare fornendogli, senza possibilità di opporre il segreto d'ufficio, informazioni e copia degli atti o documenti che egli ritenga di acquisire.

Art. 15 Sede, dotazione organica, indennità

1. Il sindaco, con apposito atto, assegna al difensore civico i locali ed i mezzi necessari all'esercizio delle sue funzioni, nonché il personale, che ne dipende funzionalmente.

TITOLO III ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 16 Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, aventi, senza scopo di lucro, fini sociali, culturali e sportivi. A tal fine la giunta comunale, su domanda degli interessati, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, nell'albo delle associazioni. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per fruire del sostegno diretto ed indiretto del comune, salvi gli interventi intesi a promuovere la formazione di nuovo associazionismo.

2. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione abbia un numero di iscritti superiore a venti, operi da almeno tre anni continuativi, depositi in comune copia dello statuto, comunichi l'elenco degli iscritti, la sede, il nominativo dei legali rappresentanti e le eventuali successive variazioni ed una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta negli ultimi tre anni. Si prescinde dal requisito dei tre anni di operatività nel caso di associazioni che nascano dalla fusione di due o più altre associazioni registrate.

3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro rendiconto al comune.

4. L'iscrizione all'albo è subordinata alla verifica del perseguimento di rilevanti fini istituzionali ed al possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni, ovvero consulte di settore aventi lo scopo di fornire all'amministrazione supporto tecnico e propositivo nelle varie attività.

7. Il comune favorisce, nel regolamento di cui all'art. 18, 4° comma, la fusione di associazioni aventi simile attività o scopo sociale.

Art. 17 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad accedere ai documenti di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le associazioni registrate possono chiedere al sindaco informazioni su provvedimenti di loro interesse. Il sindaco o l'assessore delegato rispondono nelle forme e nei tempi usati per le interrogazioni a risposta scritta.

Art. 18 Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni registrate, con esclusione dei partiti politici, dei sindacati, dei patronati e delle associazioni di categoria, contributi economici destinati allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. In tal senso avranno priorità le associazioni risultanti da fusione di altre associazioni aventi simile

attività o scopo sociale.

3. I contributi in natura di cui al comma 2 saranno comunque quantificati nell'equivalente in denaro da parte del comune.

4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita dal regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità, in ragione anche della loro rappresentatività.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono evidenziare il loro impiego nel rendiconto annuale. L'inosservanza di tale obbligo preclude l'erogazione di contributi negli esercizi successivi.

Art. 19 Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento dei cittadini in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce di popolazione a rischio di emarginazione, per la tutela dell'ambiente, per la protezione civile.

2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività gratuite di volontariato, effettuate nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale. In tal caso l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite da apposito regolamento.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 20 Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la correttezza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i loro diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti nel comune eleggono un proprio referente per i problemi degli immigrati, secondo le procedure stabilite dal regolamento.

5. Il referente per i problemi degli immigrati è interlocutore privilegiato dell'amministrazione nel caso dell'assunzione di provvedimenti relativi alle condizioni dei non italiani nel comune. A questo fine il sindaco lo interpella e gli sottopone le proposte di tali atti per ottenerne il parere non vincolante.

Art. 21 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di

acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 22 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può collegialmente rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni, senza altre formalità, dovrà essere effettuata su fogli riportanti ciascuno il testo della petizione rivolta all'amministrazione. Accanto alle firme dei sottoscrittori dovrà comparire in stampatello il nome, il cognome e l'indirizzo dei firmatari. Sono comunque resi disponibili, presso la segreteria ed a semplice richiesta, modelli tipo per la predisposizione delle petizioni.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale la assegna in esame all'organo o ufficio competente.

4. Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente è comunicato ai primi tre firmatari.

Art. 23 Proposte

1. Qualora almeno 800 elettori avanzino contestualmente al sindaco una proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tale proposta sia sufficientemente dettagliata da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti i pareri necessari, la trasmette all'organo o ufficio competente e, qualora la materia sia di competenza consiliare, ai capigruppo, entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo o ufficio competente può sentire i primi tre firmatari della proposta e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'albo pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori dovrà essere stata effettuata secondo quanto previsto dal 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 24 Referendum

1. Un numero di elettori residenti pari ad almeno un quinto degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum propositivi, consultivi o abrogativi nelle materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di bilanci, tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi ed in generale piani di natura urbanistica programmatoria;
- d) organizzazione degli organi, degli uffici e dei servizi;
- e) personale comunale.

Sono inoltre esclusi dalla potestà referendaria tutti gli atti deliberativi adottati dal consiglio e dalla giunta comunale nei quattro mesi precedenti la presentazione della richiesta di referendum.

3. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le modalità di raccolta delle firme, le procedure di ammissibilità, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto dell'esito della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato, per le materie di competenza consiliare, da una maggioranza pari ai quattro quinti dei membri assegnati al consiglio ovvero, per le materie di competenza della giunta, all'unanimità dei membri in carica.

Art. 25 Decentramento

1. Vengono riconosciuti i comitati di quartiere e di frazione. Il loro numero, i loro organi e le modalità della loro elezione, vengono stabiliti dal regolamento.

2. I comitati vengono sentiti, tramite il rispettivo presidente, quando il comune debba adottare atti che coinvolgano gli interessi diffusi della popolazione residente nella zona interessata.

3. I comitati, inoltre, possono essere interpellati ogniqualvolta l'amministrazione lo ritenga utile o opportuno.

4. Ai fini di quanto detto nei commi precedenti il sindaco può riunire la conferenza dei presidenti dei comitati per la programmazione di attività che coinvolgano alcuni o tutti i comitati o per la trattazione di problemi che riguardino più zone del comune.

5. Il regolamento stabilisce la possibilità per più comitati riuniti di inviare petizioni, proposte di deliberazioni o richieste di indizione di referendum popolari, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21.

TITOLO V PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TITOLO VI

Art. 26 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Agli interessati deve essere comunicato l'avvio del procedimento insieme alle altre indicazioni previste dalla legge e dal regolamento.
3. Il responsabile deve sentire chi, intendendo partecipare al procedimento, ne faccia richiesta nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 27 Avvio e partecipazione al procedimento

1. Alle istanze rivolte al comune ai sensi del regolamento, finalizzate ad ottenere l'emanazione di un atto amministrativo, deve essere data risposta per iscritto nel termine stabilito.
2. Nel caso l'atto richiesto possa incidere su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve comunicare loro la richiesta ricevuta.
3. Tali soggetti possono inviare al comune istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei modi stabiliti dal regolamento.
4. L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione del responsabile ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi coinvolti, indicando il termine stabilito dal regolamento entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte, produrre documenti e/o chiedere di essere sentiti
5. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia impossibile o eccessivamente gravosa la comunicazione personale ovvero vi siano esigenze di celerità del procedimento, il responsabile può predisporre, motivandole adeguatamente, oltre all'affissione all'albo pretorio, altre forme di pubblicità.

Art. 28 Determinazione del contenuto dell'atto

1. Il comune, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti intervenuti originariamente o successivamente nel procedimento, può concludere, senza pregiudizio per i diritti e gli interessi legittimi di terzi e comunque nel perseguimento dell'interesse pubblico, accordi procedurali con gli interessati.

PARTE III GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

Art. 29 Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è capo dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune, ferme

restando le responsabilità attribuite dalla legge ai funzionari. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

TITOLO I II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30 Compiti e attribuzioni

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politicoamministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Provvede inoltre alla nomina di propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, garantendo la presenza di componenti della minoranza consiliare nei collegi per i quali si effettuano più nomine.

4. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 31 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, sottopone all'approvazione del consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori.

4. Il consiglio comunale può integrare e modificare, nel corso del mandato politico-amministrativo, le linee programmatiche presentate dal sindaco, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere successivamente in ambito locale.

5. Al termine regolare del mandato politico-amministrativo, il sindaco sottopone all'approvazione del consiglio comunale un documento sullo stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 32 Presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha un proprio presidente il quale viene eletto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella prima seduta dell'organo dopo la sua elezione. Egli rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, salvo revoca, impedimento permanente o dimissioni.
2. Il presidente convoca il consiglio e ne organizza e dirige i lavori e le attività. In caso di assenza lo sostituisce il consigliere anziano, secondo quanto previsto dalla legge.
3. Il presidente convoca il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il sindaco o un numero di consiglieri stabilito dalla legge.
4. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal sindaco, che presiede la seduta fino all'elezione del presidente del consiglio, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. In caso di revoca, di dimissioni o di impedimento permanente, che deve essere accertato secondo quanto previsto dai commi 2 e seguenti dell'art. 39, si procede a nuova nomina, secondo la procedura prevista dal presente articolo.
6. La revoca del presidente del consiglio viene deliberata con l'approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene posta in discussione entro quindici giorni da quello della presentazione. La mozione può essere proposta solo per gravi e ripetute violazioni di legge o per manifesta inefficienza.

Art. 33 Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. L'elezione, il numero, lo stato giuridico, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
4. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento.
6. Gli organi del comune, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire a consiglieri comunali incarichi delimitati, senza che ciò comporti trasferimento di competenze e legittimazione all'assunzione di provvedimenti.
7. I consiglieri comunali che non partecipino senza giustificazione, in un anno, a quattro sedute del consiglio comunale tra ordinarie e straordinarie, decadono dalla carica. Il presidente del consiglio comunale, a richiesta di almeno un consigliere ed a seguito

dell'avvenuto accertamento del periodo di assenza indicato, invita il consigliere interessato a presentare per iscritto le proprie giustificazioni entro un termine di quindici giorni. Discusse le giustificazioni pervenute o scaduto il termine, il consiglio delibera in merito.

Art. 34 Attività e sedute consiliari

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o d'urgenza, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2. Il consiglio comunale, con regolamento approvato in prima convocazione ed a maggioranza assoluta dei presenti, disciplina lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio dei diritti e delle funzioni dei consiglieri prevedendo in particolare, salvo quanto stabilito dallo statuto:

- a) i termini e le modalità di convocazione delle sedute e di consultazione degli atti;
- b) il numero minimo di consiglieri indispensabile per deliberare in prima e seconda convocazione;
- c) le tipologie di atti che non possono essere deliberati in seconda convocazione;
- d) le modalità di svolgimento delle discussioni e delle votazioni;
- e) i diritti, i doveri e le prerogative del presidente, dei consiglieri e degli assessori non consiglieri;
- f) la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle commissioni e dei gruppi consiliari.

3. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 35 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini propulsivi e di ausilio ai lavori consiliari, di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Il regolamento ne disciplina il funzionamento e le prerogative, salvo quanto stabilito dallo statuto.

2. Le commissioni permanenti sono costituite con criteri proporzionali esclusivamente da consiglieri comunali, la componente designata dalla minoranza deve essere pari almeno ad un terzo dei membri conteggiando tra essi il presidente, salvo quanto previsto dal regolamento per la conferenza dei capigruppo. La composizione delle commissioni consiliari viene rivista ogniqualvolta intervenga una variazione nella composizione dei gruppi consiliari.

3. La conferenza dei capigruppo costituisce la prima commissione consiliare permanente ed è convocata dal presidente del consiglio, che la presiede, anche a richiesta del sindaco. Essa è organismo consultivo del sindaco e del presidente del consiglio per ciò che riguarda l'organizzazione e la programmazione delle sedute consiliari. La disciplina, il funzionamento, le prerogative e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Le proposte di deliberazione di competenza consiliare che abbiano ottenuto parere favorevole unanime da parte della competente commissione consiliare permanente regolarmente convocata ed a cui abbiano partecipato tutti i membri assegnati, non vengono

sottoposte a discussione nel consiglio comunale. Sulle stesse è possibile solo la dichiarazione di voto secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

5. Quanto previsto al comma 4 non riguarda i seguenti atti: bilancio di previsione e conto consuntivo del comune e delle aziende controllate; materie relative a tributi e tariffe; adozione di strumenti urbanistici generali, di piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) e di piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.); proposte sottoposte a parere della conferenza dei capigruppo in sede di commissione permanente.

Art. 36 Prerogative delle minoranze consiliari

1. Il regolamento del consiglio comunale deve contenere norme che consentano ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza l'effettivo esercizio di poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività del comune, delle aziende, delle istituzioni e degli altri enti dipendenti o controllati.

2. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Tali commissioni sono costituite con apposita deliberazione consiliare. Il loro funzionamento e le prerogative sono stabilite dal regolamento, salvo quanto previsto nella deliberazione istitutiva.

Art. 37 Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale.

2. I gruppi consiliari composti da almeno quattro consiglieri hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, ove possibile, per tale scopo dal sindaco. Tale locale potrà essere lo stesso per tutti i gruppi consiliari.

TITOLO II II SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38 Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende all'andamento generale dell'ente ed alle verifiche dei risultati connessi al funzionamento dei servizi comunali; impartisce direttive al direttore generale, al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi politico-amministrativi; dà impulso e coordina l'attività degli organi al fine di mantenere unitarietà di indirizzo nell'azione politico-amministrativa.

3. Il sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Egli può delegare le sue funzioni o parte di esse ad assessori. Può inoltre delegare l'esercizio di funzioni ai consiglieri, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di

autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. In particolare il sindaco:

- a) rappresenta il comune davanti a qualsiasi giurisdizione, in qualsiasi stato e grado del giudizio;
- b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- d) stabilisce la data nella quale tenere i referendum comunali, nell'ambito di quanto stabilito dal regolamento;
- e) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la sua nomina;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
- g) sottoscrive le convenzioni da stipulare con altri enti pubblici o istituzioni in cui è parte il comune;
- h) è il titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 39 Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti o partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Il sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti o partecipate dal comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi ed attuativi espressi dalla giunta comunale.

Art. 40 Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) richiede al presidente la convocazione del consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) convoca e presiede la giunta comunale e propone gli argomenti da trattare;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le proposte da sottoporre al

consiglio comunale.

Art. 41 - Vice sindaco

1. Il vice sindaco viene nominato dal sindaco tra gli assessori. Oltre alle proprie eventuali deleghe, il vice sindaco ha la delega generale all'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento di questi.

2. Nel caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco viene sostituito dall'assessore presente più anziano di età e, da ultimo, dal presidente del consiglio comunale.

Art. 42 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni presentate per iscritto dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone nominata dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio scelti in base a specifiche conoscenze inerenti il motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata da chi sostituisce il sindaco ai sensi del precedente articolo 18, che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di venti giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle condizioni dell'impedimento.

5. Il consiglio, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione da parte della commissione, si pronuncia in seduta pubblica, salvo diversa determinazione anche su richiesta della stessa commissione.

Art. 43 Giunta comunale

1. La giunta comunale è organo di impulso nei confronti del consiglio e collabora con il sindaco al governo del comune, improntando la propria attività ai principi della trasparenza, della legalità e dell'efficienza.

2. La giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare essa esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nell'ambito di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 28.

Art. 44 Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di sette assessori e minimo di tre.

2. Il sindaco può nominare assessori soggetti esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge, in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, dimostrata anche per mezzo di

curriculum vitae, che non siano stati candidati e risultati non eletti alle consultazioni amministrative relative al consiglio comunale in carica al momento della loro nomina.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 45 Assessori

1. Gli assessori sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può variare la composizione della giunta durante il proprio mandato incrementando il numero degli assessori o revocandone uno o più fino ad arrivare al massimo o al minimo consentito dall'articolo precedente. Il sindaco può comunque variare l'assegnazione delle deleghe tra gli assessori nominati. Di tutto quanto previsto nel presente comma, il sindaco dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento assunto.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, la loro decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione o di coniugio.

4. Preventivamente alla nomina, il sindaco acquisisce autocertificazioni degli assessori designati, da cui risulti l'esistenza delle condizioni di eleggibilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità alla carica. Il sindaco inoltre può richiedere ai designati, preventivamente alla nomina, una dichiarazione sulla possibilità a svolgere il proprio incarico a tempo pieno o secondo altra disponibilità.

5. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, di dimissioni o di commissariamento dell'ente, gli assessori rimangono in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 46 Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, che ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.

2. Il sindaco stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Salvo quanto previsto dal regolamento, le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della giunta comunale sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Il sindaco può ammettere a partecipare alle sedute della giunta consiglieri comunali, direttore generale, dipendenti comunali e cittadini al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 47 Competenze della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed assume gli atti che, ai sensi di legge o dello statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino

nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

PARTE IV ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 48 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di imparzialità, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi e dei procedimenti sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Per tale ragione, in tutti i casi in cui sia possibile, vengono preventivamente regolamentate le procedure da seguire ed i termini da rispettare per la conclusione dei procedimenti.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dallo statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la regione.

Art. 49 Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 50 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme stabilite dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società di capitali per la gestione di servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. Ad eccezione dei referendum, i diritti ed i poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali partecipate dal comune.

Art. 51 Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.

2. Il consiglio comunale approva lo statuto delle aziende speciali che ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli; conferisce il capitale di dotazione e

determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 52 Struttura delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Tra di essi, se è possibile, deve essere nominati membri di entrambi i sessi.

3. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi in cui, per legge, si può procedere alla chiamata diretta.

4. I revisori dei conti sono nominati dal sindaco secondo quanto previsto dallo statuto delle aziende speciali.

5. Il consiglio comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle aziende.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità amministrativi, approvati dal consiglio comunale.

Art. 53 Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, dotate di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento, approvato dal consiglio

comunale.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 54 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. Deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale.

4. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. Il sindaco nomina i rappresentanti del comune negli organi di amministrazione delle società, scegliendoli tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale. I consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. I rappresentanti del comune, nel concorrere agli atti gestionali, devono tenere in considerazione gli interessi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 55 Convenzioni per servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 56 Consorzi

1. Il comune può far parte di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 8 del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 57 Accordi di programma

1. Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di competenza primaria o prevalente del comune i quali richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati.

2. Qualora l'accordo di programma sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni agli strumenti urbanistici esistenti, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58 Segretario comunale

1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco il quale lo nomina scegliendolo dall'apposito albo, secondo i termini previsti dalla legge e dal regolamento.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, al presidente del consiglio, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 59 Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco; può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; su richiesta formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco ed ai responsabili degli uffici; sovrintende e coordina l'attività e lo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni del consiglio e della giunta di cui viene richiesto il controllo all'organo a ciò deputato; riceve le dimissioni del sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

3. Il segretario comunale presiede l'ufficio per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; roga i contratti nei quali è parte il comune quando non si reputa necessario l'intervento di un notaio; assiste – nel caso di stipula di scritture private – il funzionario preposto alla sottoscrizione dei contratti; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

4. Il segretario comunale, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, assolve ad ogni altro compito assegnatogli dal regolamento per l'ordinamento generale

degli uffici e dei servizi.

5. Nel caso che il direttore generale non sia stato nominato o in sua assenza, il segretario comunale, inoltre, può svolgere le funzioni proprie del direttore generale secondo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 58.

Art. 60 Vice segretario comunale

1. Il vice segretario comunale è il responsabile del settore funzionale amministrativo e viene nominato dal sindaco tra il personale di qualifica apicale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso per segretario comunale.

2. Il vice segretario comunale svolge funzioni vicarie del segretario; lo coadiuva; collabora con questi nello svolgimento delle sue funzioni organizzative; lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, previo provvedimento del sindaco.

CAPO II II DIRETTORE GENERALE

Art. 61 Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale e dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni, sommate tra loro, raggiungano almeno i quindicimila abitanti, può procedere alla nomina del direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati ai sensi della deliberazione di cui al primo comma.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della giunta comunale nel caso in cui il direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

4. Le funzioni del direttore generale, ove non sia stata stipulata la convenzione di cui all'articolo precedente, possono essere affidate dal sindaco, in tutto o in parte, al segretario comunale. In tal caso le funzioni sono conferite dal sindaco a tempo determinato e non comportano la nomina a direttore generale.

5. Tra il segretario generale ed il direttore generale, ove nominato, non esiste dipendenza gerarchica. Nella convenzione di cui all'articolo precedente possono essere disciplinati i reciproci rapporti, restando ferme le competenze attribuite ad ognuno direttamente dalla legge.

Art. 62 Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartisce il sindaco; sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza da parte dei responsabili dei settori che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Il direttore generale, oltre alle funzioni stabilite dalla legge, assolve ad ogni altro compito affidatogli dal regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o

direttamente dal sindaco.

CAPO III UFFICI E PERSONALE

Art. 63 Principi strutturali e organizzativi

1. Gli uffici perseguono gli obiettivi generali e specifici richiesti dalle norme e dagli atti di indirizzo, oltre che nell'ambito dei principi generali di buona amministrazione previsti dall'ordinamento, anche nell'ambito dei principi di organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; di analisi del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato; di individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti; di superamento della rigida separazione delle competenze amministrative nella divisione del lavoro, con elevata flessibilità delle strutture e del personale e massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 64 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento ed in particolare le attribuzioni e le competenze di ciascuna struttura organizzativa e dei rispettivi responsabili, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale, il direttore generale e gli amministratori. Il comune disciplina con il regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili dei settori. Vengono inoltre definite le procedure relative all'espletamento delle funzioni degli uffici.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. L'organizzazione del comune si articola in settori, formati da entità aggregate secondo criteri di funzionalità ed omogeneità di competenze, come disposto dal regolamento.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, tenendo presente criteri di economicità.

Art. 65 Principi comuni

1. I regolamenti si uniformano al principio dell'attribuzione agli organi di governo della funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore generale e ai responsabili dei settori sono attribuite le funzioni gestionali, finalizzate al perseguimento degli obiettivi stabiliti e della definizione, in linea con i fini istituzionali, degli ambiti operativi e della gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 66 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nel ruolo organico e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. I dipendenti sono titolari del diritto-dovere all'aggiornamento, sia tramite iniziative di carattere interno, sia ricorrendo ad appositi corsi o scuole. Per quanto detto il comune investe proprie risorse affinché il personale possa recepire celermente e correttamente le innovazioni normative, organizzative, operative e strumentali.

Art. 67 Responsabili di settore

1. Ai responsabili dei settori funzionali sono attribuite le funzioni con il provvedimento motivato di nomina del sindaco, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili dei settori provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base a quanto stabilito dal direttore generale se nominato, ovvero alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dal regolamento, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi programmati ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Le modalità di esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori e la tipologia degli atti di loro competenza sono stabilite dalla legge e dal regolamento.
5. I responsabili dei settori ed i responsabili dei singoli servizi, possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente all'entità organizzativa loro affidata, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
6. Il sindaco può attribuire ai responsabili dei settori ed ai responsabili dei singoli servizi, ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 68 Pareri di regolarità tecnica e contabile e visti di esecutività

1. Non sono sottoposte al parere di regolarità tecnica o contabile le proposte di deliberazioni degli organi comunali che riguardano la convalida degli eletti; la presa d'atto della nomina del sindaco e degli assessori; le dimissioni del sindaco; gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso altri enti; la mozione di sfiducia; gli atti di indirizzo, di intenzione o di carattere prettamente politico che non

comportino, per espressa dichiarazione, impegni di spesa o altri oneri, anche indiretti, per il comune.

2. Le determinazioni dei responsabili dei settori che, per espressa dichiarazione, non comportino impegni di spesa o altri oneri anche indiretti per il comune, sono immediatamente esecutive salva diversa indicazione contenuta negli stessi provvedimenti e non abbisognano dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

Art. 69 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il comune, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale, nel caso di vacanza dei posti o per altri gravi motivi, secondo le forme e con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento, può deliberare di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato o di incaricare con contratto di lavoro autonomo, unità di personale a cui affidare la titolarità di uffici e servizi. Dopo la deliberazione vengono assunti i rispettivi provvedimenti occorrenti, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti.

3. Gli incarichi a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70 Collaborazioni esterne

1. Con proprio atto il sindaco può avvalersi, con incarico di natura fiduciaria, di collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, in regime di rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratto a termine.

2. Il contratto, approvato con determinazione del responsabile del settore, deve stabilire l'oggetto ed il termine dell'incarico che non potrà essere superiore alla durata del programma per il quale il collaboratore nominato, il compenso o i criteri per la sua determinazione, le eventuali penali o clausole di risoluzione espressa.

3. La nomina di legali difensori del comune nei giudizi dinanzi a qualsiasi giudice, viene deliberata dalla giunta comunale contestualmente alla resistenza alla relativa lite.

Art. 71 Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato.

2. In tali casi l'amministrazione decide le procedure per l'effettuazione di controlli di carattere strategico.

TITOLO III RESPONSABILITA'

Art. 72 Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni

economici che abbiano causato nell'esercizio delle loro funzioni e per violazione dolosa o colposa dei loro obblighi di servizio.

2. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a possibili responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 73 Responsabilità verso terzi

1. Il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori, il presidente del consiglio, il segretario comunale, il direttore generale e i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri, per dolo e colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al primo comma, si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dei soggetti di cui al primo comma che abbiano violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato nell'assunzione di atti o di operazioni cui essi siano tenuti per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso e, nel caso di votazioni a scrutinio palese, abbiano dato voto contrario alla violazione del diritto.

Art. 74 Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che sia incaricato della gestione dei beni comunali o abbia comunque maneggio di denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 75 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito delle leggi che regolano la finanza pubblica il comune ha capacità impositiva autonoma e autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 76 Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita dalla legge o dai

regolamenti.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale nell'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 77 Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici tecnici compilano e rivedono annualmente l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune e sono responsabili, insieme a quelli contabili, della sua esattezza, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti e scritture relativi al patrimonio.

2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi o finalizzate all'estinzione di passività onerose, al miglioramento del patrimonio, alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 78 Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 79 Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare almeno il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 80 Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui un presidente, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. I componenti dell'organo di revisione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e revocabile per inadempienza oppure quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il collegio dei revisori ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
8. Il regolamento determina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio dei revisori e ne specifica i rapporti con gli organi dell'ente, con i rappresentanti elettivi, con i dipendenti e le istituzioni.

Art. 81 Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui al 2° comma;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 82 Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità attraverso cui i responsabili degli uffici e dei servizi vengono chiamati, occasionalmente o periodicamente, ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati con provvedimenti programmatori, agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio ed altresì per verificare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

2. Il sindaco può autonomamente disporre verifiche anche periodiche sull'attività degli uffici, dei servizi, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.